

PROTOCOLLO OPERATIVO
PER UNA COLLABORAZIONE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UN
PROGETTO DI INTERVENTO PSICOSOCIALE
TRA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, DELL'ESERCIZIO
FISICO E DELLA FORMAZIONE
*
COMUNITÀ PER MINORI CON ANNESSO CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE -
PALERMO
*
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA YODIVE CLUB CAPO GALLO

VISTO lo statuto dell'Università di Palermo che, all'art. 1 individua, tra le finalità “*la promozione della cultura, della ricerca di base applicata, dell'alta formazione e del trasferimento tecnologico*” e, all'art. 3, sottolinea che l'Università “*opera in collaborazione con enti, istituzioni pubbliche e private del territorio nazionale e dell'Unione Europea e con le comunità scientifiche di riferimento anche a livello internazionale*”.

VISTA la missione e le finalità istituzionali del Centro Diurno Polifunzionale di Palermo, servizio del Centro Giustizia Minorile per la Sicilia, annesso alla Comunità per minori previsto dalle norme di attuazione del codice penale minorile, contenitore dell'esecuzione delle misure cautelari esterne, delle misure alternative e dell'istituto della messa alla prova;

VISTO che l'Associazione Sportiva Dilettantistica YouDive club Capo Gallo svolge la propria attività in ambito sociale, in particolare nella realizzazione di progetti e di collaborazioni con enti pubblici finalizzati alla formazione della comunità relativamente al patrimonio naturalistico;

CONSIDERATA l'importanza di interventi e azioni mirati al sostegno delle attività di ricerca, all'incremento delle iniziative che promuovono il collegamento tra le università, i centri di ricerca ed i soggetti impegnati nello sviluppo del territorio (Enti Locali, Imprese, Cooperative, Associazioni).

VISTO che il Centro Diurno Polifunzionale di Palermo è un Servizio non residenziale che si propone l'accoglienza diurna dei giovani sottoposti a misure penali di comunità e il loro accompagnamento in percorsi di crescita socio – psico – educativa;

Il DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE DELL'ESERCIZIO FISICO E DELLA FORMAZIONE dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, con sede legale in Viale delle Scienze, ed.15, 90128 – Palermo rappresentato dal Direttore, prof. **Gioacchino Lavanco**, designato di seguito come “**DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE DELL'ESERCIZIO FISICO E DELLA FORMAZIONE**”, la **COMUNITÀ PER MINORI CON ANNESSO CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE**, con sede in Via Francesco Cilea n. 28, 90144, Palermo, rappresentata dal direttore Michelangelo Capitano e l'**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA YODIVE CLUB CAPO GALLO** con sede in Via Vincenzo Bellini 53, 90030, Altofonte, rappresentata dal presidente Francesco Landini,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:



ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA

IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE DELL'ESERCIZIO FISICO E DELLA FORMAZIONE, la COMUNITA' PER MINORI CON ANNESSO CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE –Palermo e l'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA YODIVE CLUB CAPO GALLO, Si impegnano ad attuare una collaborazione ai fini della realizzazione del progetto di intervento psicosociale intitolato: “Il mare che e...” di seguito designato come “PROGETTO DI INTERVENTO” che vede coinvolti direttamente il DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, DELL'ESERCIZIO FISICO E DELLA FORMAZIONE, la COMUNITA' PER MINORI CON ANNESSO CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE, con sede in Via Francesco Cilea n. 28, 90144, Palermo, e l'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA YODIVE CLUB CAPO GALLO con sede in Via Vincenzo Bellini 53, 90030, Altofonte.

I dettagli specifici del PROGETTO DI INTERVENTO sono definiti nell'allegato n°1 che è parte integrante del seguente protocollo.

ARTICOLO 2 – RESPONSABILI SCIENTIFICI

La prof.ssa Maria Garro è indicata come responsabile scientifico del progetto di intervento psicosociale per il DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE DELL'ESERCIZIO FISICO E DELLA FORMAZIONE.

Il sig. Francesco Landini è indicato come referente delle attività esterne del PROGETTO DI INTERVENTO per l'Associazione Sportiva Dilettantistica YODIVE CLUB CAPO GALLO.

Le parti si riservano la possibilità di instaurare collaborazioni con altri ricercatori ai fini di una migliore realizzazione del progetto di intervento psicosociale.

ARTICOLO 3 – RIUNIONI E RAPPORTI DI RICERCA

Le riunioni di lavoro tra il DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, DELL'ESERCIZIO FISICO E DELLA FORMAZIONE, la COMUNITA' PER MINORI CON ANNESSO CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE, e l'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA YODIVE CLUB CAPO GALLO potranno avere luogo su domanda dei responsabili del progetto di intervento.

Inoltre il DIPARTIMENTO provvederà ad inviare alla COMUNITA' PER MINORI CON ANNESSO CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE, un resoconto di sintesi delle attività previste dal progetto di intervento prima della scadenza del presente protocollo.


ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELLO STUDIO

Il presente protocollo operativo costituisce un accordo programmatico che non comporta alcun onere finanziario per le parti firmatarie.

IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, DELL'ESERCIZIO FISICO E DELLA FORMAZIONE assicura il coinvolgimento gratuito del responsabile scientifico, la COMUNITA' PER MINORI CON ANNESSO CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE quello dei soggetti beneficiari e la disponibilità dei locali in occasione delle attività interne, mentre l'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA YODIVE CLUB CAPO GALLO s'impegna a fornire il supporto tecnico e logistico per la realizzazione delle attività esterne previste dal PROGETTO DI INTERVENTO

ARTICOLO 5 – RISERVATEZZA

Le parti s'impegnano a non pubblicare né divulgare, in alcun modo, le informazioni scientifiche, tecniche e commerciali, relative alle altre parti, al di fuori degli specifici risultati del progetto di intervento e, in particolar modo, le conoscenze anteriori, relative alle altre parti, di cui potrebbero venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente protocollo d'intesa.



Si impegnano, in particolare, a rispettare la normativa a tutela dei minori. Nelle eventuali riprese filmate e/o fotografiche che potranno essere effettuate ai ragazzi coinvolti nelle attività non dovrà essere fatto alcun riferimento a fatti e/o persone coinvolte in procedimenti penali e dovrà essere garantita la non identificazione dei minorenni coinvolti. Con specifico riferimento alla divulgazione sui mezzi di comunicazione e di stampa della progettualità di che trattasi, le associazioni, sotto la supervisione del responsabile scientifico, si impegnano a rispettare l'art. 13 del D.P.R. n. 448/88, e cioè che "sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento".

ARTICOLO 6 – PUBBLICAZIONI

Tutte le pubblicazioni e comunicazioni di informazioni, risultati e pratiche derivanti dal progetto di intervento, da parte di una delle parti, devono ricevere, per tutta la durata del presente protocollo e per i 6 mesi successivi alla sua conclusione, l'accordo scritto delle parti che si impegnano a rendere nota la decisione entro il termine massimo di un mese dalla ricezione della richiesta. Trascorso questo termine, in assenza di risposte, si considera concesso l'accordo.

Di conseguenza, qualunque progetto di pubblicazione o comunicazione sarà sottoposto al parere delle altre parti che potranno apportare modifiche qualora fossero presenti elementi tali da pregiudicare l'ottimale diffusione dei risultati dello studio. Queste modifiche, tuttavia, non dovranno diminuire in alcun modo il valore scientifico della pubblicazione.

Tutte le pubblicazioni e comunicazioni dovranno riportare menzione della partecipazione di ogni parte alla realizzazione del progetto.

Gli art. 5 e 6 del presente protocollo d'intesa non ostacolano:

- l'obbligo, da parte dei soggetti partecipanti al progetto di intervento, di produrre resoconti delle proprie attività all'ente/organismo da cui dipendono;
- la comunicazione di risultati parziali o totali del progetto di intervento sotto forma di restituzione ai partecipanti alla raccolta dei dati;
- la pubblicazione di tesi di laurea o dottorato da parte dei ricercatori che collaborano al progetto di intervento restando valido, l'obbligo di menzione del loro nome nelle suddette pubblicazioni.

ARTICOLO 7 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE DEI RISULTATI

7.1 – Risultati anteriori o esterni al PROGETTO DI INTERVENTO

I risultati delle valutazioni in itinere e post ottenuti dalle parti restano di loro esclusiva proprietà.

I risultati, anche se relativi allo stesso oggetto di studio del PROGETTO DI INTERVENTO ma che non sono direttamente esito dei lavori previsti dallo stesso, restano di proprietà della parte che li ha ottenuti.


7.2 – Risultati del PROGETTO DI INTERVENTO– Principio di comproprietà

Fatte salve le riserve definite nei paragrafi seguenti e negli articoli riguardanti la disseminazione, i dati ed i risultati del PROGETTO DI INTERVENTO, esito diretto del contributo, anche individuale, dei partecipanti del DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE DELL'ESERCIZIO FISICO E DELLA FORMAZIONE, della COMUNITA' PER MINORI CON ANNESSO CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE, e dell'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA YOUDIVE CLUB CAPO GALLO al presente studio appartengono a tutte le parti che si impegnano a condividerle per un migliore raggiungimento delle finalità del PROGETTO DI INTERVENTO.

ARTICOLO 8 – DURATA

Il presente protocollo d'intesa ha la durata di 5 anni a partire dalla firma delle parti. A conclusione di questo periodo può essere rinnovato mediante un nuovo accordo in cui siano specificate le ragioni del prolungamento.

Indipendentemente dalla scadenza del protocollo o dalla sua eventuale recessione, le disposizioni



previste agli articoli 5 "RISERVATEZZA", 6 "PUBBLICAZIONI" e 7 "PROPRIETÀ E DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI" restano in vigore.

ARTICOLO 9 – USO NOME

È fatto divieto alle parti l'utilizzo del nome delle altre parti o dei suoi membri, senza darne preventiva comunicazione. Ciascuna delle parti s'impegna a comunicare all'altra parte ogni utilizzo del nome per eventi, pubblicazioni e qualsiasi altra attività che ne comporti l'uso. Tale comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto e indirizzata ai referenti degli enti sottoscrittori il presente protocollo.

ARTICOLO 10 – RECESSIONE

Il presente protocollo d'intesa può essere oggetto di recessione, di diritto, da parte di una delle parti, nel caso di non esecuzione da parte dell'altra, di uno o più obblighi contenuti nei diversi articoli. La recessione diventa effettiva dopo 3 mesi dall'invio della richiesta di recessione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, in cui si espongono i motivi della lamentela. Tali motivi non saranno ritenuti validi se, in questo arco temporale, la parte avrà soddisfatto gli obblighi o prodotto prove di un impedimento alla loro realizzazione per causa di forza maggiore. La recessione del protocollo non esime le parti del portare a termine gli obblighi definiti fino alla data di effettiva recessione.

ARTICOLO 11 – CONTEZIOSI

I contenziosi che potrebbero nascere a seguito dell'esecuzione o interpretazione erronea del seguente protocollo potranno essere, se non risolti preliminarmente con accordo tra le parti, riportati alla decisione della giurisdizione competente.

Palermo, 15/04/2019

Letto, Confermato e Sottoscritto

per il **DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, DELL'ESERCIZIO FISICO E DELLA FORMAZIONE**
IL DIRETTORE
Prof. **Gioacchino Lavanco**



Per la **COMUNITA' PER MINORI CON ANNESSO CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE** -Palermo

IL DIRETTORE

Michelangelo Capitano

Per l'**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA YODIVE CLUB CAPO GALLO**

Allegato 1

Progetto di intervento psicosociale **"Il mare che e...."**